

Cesena, 10 marzo 2020

Coronavirus, tutta l'Italia è zona protetta: spostamenti solo per motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità

L'Italia diventa zona protetta. Tutta l'Italia da Nord a Sud. Lo ha deciso nella serata di ieri il premier Giuseppe Conte che ha emanato un nuovo decreto che di fatto estende le misure varate nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo all'intero Paese con l'obiettivo di contenere la diffusione del Coronavirus.

I provvedimenti resteranno in vigore da martedì 10 marzo a venerdì 3 aprile.

In tutta l'Italia, come già in Lombardia, entra dunque in vigore il divieto di spostamento (dentro e fuori il Paese) se non per «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute». È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

«Non c'è più tempo» ha annunciato nella serata di ieri, lunedì 9 marzo, il premier Giuseppe Conte «per contrastare l'avanzata del virus». Per questo motivo, il decreto estende a tutta l'Italia ulteriori misure finalizzate ad evitare **QUALSIASI FORMA DI ASSEMBRAMENTO**.

Da oggi, in tutto il territorio nazionale:

- **occorre evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute CHE VANNO DIMOSTRATE (pena art 650 codice penale);**
- **si raccomanda a datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie**, ferma restando la modalità di lavoro agile disciplinata per tutto il territorio nazionale;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati
- **sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- **sono vietati assembramenti, anche all'aperto;**
- sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche;
- **sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- **sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone**, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;**
- sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di **collegamento da remoto**, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
- **nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.** Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.